



COMUNE DI ALDENO

**DISCIPLINARE PER USO
AREE DI SGAMBATURA PER CANI**

Approvato con delibera Giunta comunale n. 111 del 27.11.2017

ART. 1 - Oggetto del Disciplinare

Il presente disciplinare detta norme e disposizioni per la fruizione delle aree di sgambatura per cani del Comune di Aldeno, finalizzate a garantire condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 – Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “**Area di sgambatura per cani**” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L’area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, allo sfalcio dell’erba dell’area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell’area

Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.

I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell’accompagnatore.

Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l’opportunità di accedere e permanere nel sito con il proprio cane in base agli altri cani già presenti.

Nel caso di cani con problemi comportamentali devono essere adottati museruola e/o guinzaglio.

I proprietari/conduttori di cane potranno permanere nell’area per un periodo massimo di **30** minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere,

Se l’area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai **30** minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall’area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente, secondo le modalità previste dal soggetto gestore dell’area.

Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori.

I proprietari/conducenti possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verificino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conducenti in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;

Il proprietario/conducente di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.

Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art. 1 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità.

In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa.

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, come in tutto il territorio comunale, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.

I proprietari/detentori avranno il compito di tenere pulita l'area di sgambatura, di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e di provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area o in sua prossimità.

Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando e uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.

I proprietari/detentori provvederanno a coprire le buche fatte all'interno dell'area di sgambatura dai propri cani, con la medesima terra scavata. A tale scopo si potranno utilizzare le attrezzature messe a disposizione dall'amministrazione.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conducenti;

Art. 6 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura dell'area al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali o la chiusura delle stesse per validi motivi.

Art. 7 - Divieti

E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.

E vietato l'accesso ai cani femmina in calore.

E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.

È vietata la somministrazione di cibo ed acqua ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

E' vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo, nonché biciclette, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale dell'Apss di Trento svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 40 capo V del Disciplinare di polizia urbana del comune di Aldeno, riguardante la pulizia dei luoghi pubblici, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte della Giunta Comunale.

Per quanto non espressamente specificato dal presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.